

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2170)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(MACRELLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1962

Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15, primo comma, della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, stabilisce che le disposizioni della legge stessa non sono applicabili « alle navi costruite per conto di un'Amministrazione dello Stato o a questa appartenenti ». Nei confronti di tali navi, pertanto, non è operante la disposizione dell'articolo 20 della predetta legge, concernente gli apprestamenti difensivi da predisporre sulle unità mercantili ai fini di un loro eventuale impiego in tempo di guerra.

La necessità per questa Amministrazione di predisporre, ai fini della difesa della Na-

zione, anche su navi di proprietà dello Stato i suddetti apprestamenti difensivi, assumendone l'onere, potrebbe essere soddisfatta in virtù del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, che disciplina in modo organico e permanente la materia e si riferisce a tutte le navi mercantili sia dell'armamento privato che di proprietà dello Stato. L'articolo 8, primo comma, del precitato regio decreto-legge impone, infatti, ai costruttori di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali « l'obbligo di eseguire i lavori di rinforzo per l'installazione di cannoni del cali-

bro consentito dalle convenzioni internazionali da impiantarsi in caso di guerra ».

Senonchè tale norma è oggi inadeguata alle esigenze tecniche, dato che sulle navi mercantili non sono più sufficienti « lavori di rinforzo per l'installazione di artiglierie », ma occorrono congegni ed apparecchiature di altro genere resi indispensabili dall'evoluzione verificatasi nei mezzi bellici.

Da ciò la necessità di modificare convenientemente il primo comma del ricordato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1836, del 1935, modifica che servirà anche per le navi dell'armamento privato, dopo che col 30 giugno 1964, sarà venuta a scadere l'efficacia della legge 17 luglio 1954, n. 522.

La norma in questione, inoltre, può trovare applicazione solo in sede di costruzione della nave e, pertanto, gli obblighi da essa previsti non possono essere imposti nei confronti di navi già costruite, a meno che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo, che si riferisce alle navi acquistate o costruite all'estero. La questione riguarda essenzialmente le navi costruite per conto dello Stato, in quanto per

quelle dell'armamento privato si è potuto provvedere con le speciali disposizioni della su richiamata legge del 1954, n. 522.

In relazione a ciò, si presenta la necessità di una norma intesa a stabilire che le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 8 sono applicabili anche alle navi mercantili costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti prima dell'entrata in vigore della legge di cui si propone l'emana-zione. Sarà così possibile l'installazione su tali navi delle attrezzature e degli armamenti necessari per la loro destinazione agli usi di guerra, in aggiunta o in sostituzione degli apprestamenti eventualmente già esistenti per la sistemazione di cannoni.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, dalla cui approvazione potrà derivare un onere calcolabile in lire 7 milioni annui, al quale potrà essere fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo 264 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-1962, e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche.

I. — Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito:

« Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporre i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessarie per la destinazione della nave agli usi di guerra, nonchè le modifiche occorrenti onde non sia ostacolato l'eventuale armamento difensivo della nave stessa.

I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero

della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave ».

II. — All'articolo 9, primo comma, le parole: « I rinforzi », sono sostituite con le seguenti: « Gli apprestamenti ».

Art. 2.

I lavori e le modifiche di cui al primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, quale risulta modificato dal precedente articolo, possono essere richiesti anche per le navi mercantili costruite prima dell'entrata in vigore della presente legge per conto dello Stato o a questo appartenenti.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 7 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto nell'esercizio 1962-63 con i fondi stanziati nel capitolo corrispondente al capitolo 264 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.